



Decreto n° 071 / Pres.

Trieste, 9 giugno 2022

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 35, DELLA LEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 2007, N. 1 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO PLURIENNALE E ANNUALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - LEGGE FINANZIARIA 2007) A FAVORE DEI CONSORZI DI GARANZIA FIDI DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 LUGLIO 2007, N. 226.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 09/06/2022

Siglato da:

GIANNI CORTIULA

in data 09/06/2022



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

il Presidente

Visto l'articolo 7, commi 34 e 35, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), ai sensi del quale, nell'ambito degli interventi previsti dalle disposizioni dell'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un fondo rischi a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), dell'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32 (Contributi per favorire lo sviluppo di attività economiche nella regione), dell'articolo 6 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), dell'articolo 59 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), l'Amministrazione regionale è autorizzata a riformare i criteri di assegnazione delle relative risorse finanziarie ai consorzi di garanzia fidi (Confidi), al fine di favorire la convergenza degli stessi agli obiettivi di Basilea 2, in particolare mediante processi di aggregazione su base territoriale o settoriale, prevedendo altresì che i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse sono stabiliti con regolamento di esecuzione;

Visto regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)) a favore dei Consorzi di garanzia fidi della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con proprio decreto 25 luglio 2007, n. 226, come successivamente modificato, di seguito 'regolamento di attuazione';

Visto in particolare l'articolo 5, comma 2, del regolamento di attuazione, ai sensi del quale nel caso di domande presentate da Confidi derivanti da aggregazioni realizzate nel corso dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, una quota pari al 15 per cento delle assegnazioni sono riservate esclusivamente al riparto tra tali Confidi;

Atteso che una delle principali finalità della normativa in argomento è la promozione dei processi di aggregazione dei Confidi quale mezzo specifico per conseguire, attraverso strutture finanziariamente e organizzativamente efficienti, un efficace sostegno delle piccole e medie imprese operanti in Friuli Venezia Giulia;

Considerato che è opportuno aumentare la quota delle assegnazioni che il regolamento di attuazione riserva ai Confidi che realizzano iniziative di aggregazione, sì da rafforzare ulteriormente la promozione dei processi aggregativi;

Considerato altresì che, nella predetta ottica di rafforzamento della promozione dei processi aggregativi, al fine di evitare soluzioni di continuità negli effetti di sostegno della normativa in oggetto, è opportuno integrare le disposizioni del regolamento di attuazione che disciplinano l'assegnazione delle risorse ai Confidi, prevedendo che nell'eventualità in cui in una o più annualità successive non siano effettuate assegnazioni per mancanza di stanziamenti di risorse finanziarie, al riparto della quota partecipano anche i Confidi derivanti da aggregazione realizzatasi nel corso degli anni precedenti alle predette annualità;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 6 giugno 2022, n. 803 con la quale è stato approvato il "Regolamento di modifica al regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)) a favore dei Consorzi di garanzia fidi della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione

25 luglio 2007, n. 226”;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres e successive modifiche;

Visto l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 17/2007;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 6 giugno 2021;

Decreta

1. È emanato il “Regolamento di modifica al regolamento per l'assegnazione delle risorse finanziarie ai sensi dell'articolo 7, comma 35, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)) a favore dei Consorzi di garanzia fidi della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 luglio 2007, n. 226” nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -